

TASK FORCE CORONAVIRUS: ELENCO PAESI CON MISURE RESTRITTIVE UFFICIALI (agg.18/05)

scritto da Monica De Carluccio | Maggio 19, 2020

Europa

Albania: (agg.18/05) le Autorità dell'Albania hanno dichiarato lo stato di calamità naturale fino al 23 giugno 2020 e disposto, a partire dal 10 marzo, il blocco totale dei collegamenti aerei e marittimi da/per l'Italia. I confini via terra restano aperti solo per il trasporto delle merci.

· Austria (agg.18/05): fino al 31 maggio, fatti salvi motivi particolari di salute e di visita ai familiari rispetto ai quali permane un certo margine di discrezionalità delle Autorità di frontiera, è permesso l'ingresso via terra dalla Svizzera, Lichtenstein, Germania, Ungheria, Slovenia e Italia purché si abbia un certificato medico attestante la negatività al Covid 19, non risalente oltre i 4 giorni. In assenza di tale certificato è obbligatorio sottoporsi ad un isolamento fiduciario di 14 giorni. Tale disposizione non si applica a cittadini austriaci e di chi risiede o è domiciliato nel Paese. I voli con l'Italia sono formalmente sospesi fino al 22 maggio mentre i collegamenti ferroviari fino al 25 giugno. In caso di arrivo via aereo (possibile solo con volo indiretto), in assenza di certificato per evitare la quarantena è possibile effettuare presso un laboratorio privato presente in aeroporto un test che verifichi la negatività al Covid 19.

· Belgio: le autorità federali belghe hanno

reintrodotta i controlli di frontiera a partire dal 20 marzo, al fine di impedire l'accesso al Paese a chi non ne abbia reale necessità (in particolare coloro che non siano residenti o che non abbiano una valida motivazione lavorativa).

- Bielorussia: a bordo dell'aereo è prevista la misurazione della temperatura corporea e la compilazione di un questionario nel quale il passeggero dovrà fornire una serie di informazioni volte a favorirne la rintracciabilità. All'arrivo all'aeroporto di Minsk, i passeggeri sono sottoposti al test per verificare l'eventuale infezione da coronavirus. Il risultato del test viene comunicato di regola il giorno successivo (solo in caso di test positivo). A tutti i passeggeri – eccetto quelli in transito – è richiesto un periodo di autoisolamento di 2 settimane. Nel caso di esito positivo del test, sono previste misure di quarantena in strutture sanitarie locali.

- Bosnia – Erzegovina: il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina ha dato istruzione alla Polizia di Frontiera di sospendere l'ingresso a tutti i cittadini stranieri provenienti dalle zone di maggiore diffusione del virus Covid-19, tra cui anche l'Italia.

- Bulgaria: da mercoledì 18 marzo 2020 e fino a data da definire è in vigore divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall'Italia.

- Cipro: proroga fino al 28 maggio dell'interruzione dei collegamenti aerei commerciali solo per i voli in ingresso, non per quelli in uscita.

- Croazia: vietato attraversare la frontiera croata in entrambi i sensi. Eccezioni sono concesse, sempre nel rispetto delle misure sanitarie previste, a seconda del Paese di provenienza, per diplomatici, militari, personale medico e sanitario, autotrasportatori, lavoratori transfrontalieri. E' consentito ai cittadini UE, anche in transito, di fare rientro

nei loro Paesi, a condizione che siano asintomatici e che escano dal Paese in giornata. Ci sono eccezioni per i trasportatori di merce, sia via tir che via nave che su ferrovia. Riguardo ai collegamenti tra Italia e Croazia, sono stati al momento sospesi tutti i collegamenti aerei, ferroviari, a mezzo autobus e marittimi. E' possibile rientrare solo con autovettura privata.

- Danimarca: il governo danese ha stabilito la chiusura della frontiera terrestre in ingresso da mezzogiorno del 14 marzo fino al 10 maggio e la sospensione di tutto il traffico aereo e marittimo.

- Estonia: potranno entrare in Estonia, alle cui frontiere verranno esaminati i documenti di viaggio, compiuti accertamenti medici e richiesta la compilazione di un modulo di autocertificazione, solamente: cittadini estoni; cittadini stranieri o apolidi residenti in Estonia con regolare titolo di soggiorno e loro familiari; cittadini stranieri che non abbiano sintomi riconducibili al virus Covid-19, in transito verso il loro paese di origine; trasportatori che non abbiano sintomi Covid-19.

- Finlandia: la compagnia aerea nazionale Finnair ha annunciato modifiche sostanziali al proprio operativo voli fino al 30 giugno (cancellazioni e riduzioni dei voli verso quasi tutte le destinazioni), in ragione della progressiva diffusione del COVID-19. Per informazioni al riguardo, si raccomanda di visitare il sito della compagnia <https://www.finnair.com/it-it/informazioni-sul-volo/aggiornamenti-di-viaggio>.

- Francia: le frontiere interne (quindi anche quella con l'Italia) rimangono aperte. Per l'ingresso o il transito attraverso il territorio francese è necessario munirsi di apposita autocertificazione (richiesta sia dalle autorità francesi che dalle autorità italiane). I modelli di autocertificazione necessari sono reperibili sul sito

dell'Ambasciata d'Italia a Parigi, al link https://ambparigi.esteri.it/ambasciata_parigi/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/focus-coronavirus.html.

• Germania (agg.18/05): l'ingresso in Germania è consentito unicamente ai cittadini tedeschi (in ogni circostanza) e ai cittadini stranieri che siano residenti in Germania o che abbiano comprovati motivi di lavoro di urgenza per entrare nel Paese. Tuttavia, ad oggi, i criteri per valutare l'esistenza di "motivi di urgenza" sono molto meno restrittivi. È in generale consentito l'ingresso per motivi di salute, di lavoro (in qualsiasi settore di attività), per motivi familiari e affettivi (incluse le visite a parenti e a partner, anche in assenza di matrimonio), per motivi di studio e per recarsi presso case di proprietà (anche seconde case). Rimane vietato l'ingresso nel paese per motivi turistici o per fare compere. L'uscita dal Paese è regolarmente consentita. L'ingresso nel Paese è anche consentito ai cittadini UE che siano in transito verso il proprio Paese di origine o di residenza, ma solo se possono dimostrare (con biglietto aereo, ferroviario o di bus) che si continuerà il viaggio verso tale Paese (è il caso dei cittadini italiani che desiderano rientrare in Italia facendo scalo in Germania). Non è consentito l'ingresso a chi presenti sintomi da COVID-19. Chi arrivi ad un aeroporto tedesco e intenda proseguire via terra (ad esempio perché il proprio volo per l'Italia è stato cancellato) deve dichiarare di essere diretto in Italia ed essere munito di biglietto ferroviario per la frontiera italiana o di biglietto di autobus.

I cittadini italiani che non rispettano queste condizioni (ad es. che non hanno ancora il biglietto per la prosecuzione del viaggio verso l'Italia, o che desiderano entrare in Germania pur non rientrando nelle categorie sopra specificate) saranno respinti alla frontiera.

• Grecia: le Autorità greche, dal 14 marzo, hanno sospeso tutti i voli da e per l'Italia e, il 15 marzo, hanno

sospeso anche i collegamenti navali. NB: disponibile un volo da Atene a Roma, in data 19 maggio, operato da Aegean. Per informazioni e prenotazioni si rimanda al sito dell'Ambasciata d'Italia ad Atene (https://ambatene.esteri.it/ambasciata_atene/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2020/05/volo-speciale-aegean-atene-roma.html).

- Irlanda: tutti i viaggiatori in arrivo in Irlanda sono obbligati a mettersi in auto-isolamento per 14 giorni in luogo chiuso, evitando i contatti con altre persone. All'ingresso in Irlanda, è prevista la compilazione di un modulo che il servizio sanitario HSE potrà utilizzare per eventuali controlli. NB: è disponibile un volo da Dublino a Roma Fiumicino, in data 1 maggio, operato da Alitalia. Per informazioni e prenotazioni www.alitalia.it.

- Islanda: la compagnia aerea SAS e la compagnia aerea Norwegian hanno sospeso i collegamenti aerei tra l'Islanda e l'Italia fino a nuovo avviso.

- Kosovo: è stata decretata la chiusura dei punti d'accesso aerei e terrestri per i viaggiatori stranieri, la sospensione del traffico aereo in entrata, nonché il traffico terrestre all'interno del Paese.

- Lettonia: chiusura fino al 9 giugno dei transiti internazionali per aeroporti, porti, autobus e treni; divieto di movimento di passeggeri ed auto tramite i valichi di frontiera stradali, aeroportuali, portuali e ferroviari ai confini esterni dell'UE (Russia) ad eccezione delle merci.

- Lituania: tutte le persone provenienti dalle regioni italiane del Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna saranno controllate a bordo dell'aereo, e verranno raccolti i loro recapiti affinché gli operatori possano in seguito contattarli per monitorare il loro stato di salute.

- Macedonia del Nord: tutti i viaggiatori in ingresso

verranno sottoposti a indagini verbali per individuare eventuali fattori di rischio. In caso una persona abbia sintomatologie sospette o abbia avuto contatti con persone ammalate verrà sottoposto a test sanitari. Le autorità locali si riservano la facoltà di applicare ulteriori misure, con scarso o nessun preavviso, nei confronti di viaggiatori provenienti dall'Italia. NB: per l'organizzazione del trasporto internazionale di merci, nelle condizioni di prevenzione della diffusione del Covid-19, per i camion in transito, saranno accettate copie dei certificati d'origine, stampate su carta oppure in formato elettronico. I paesi importatori possono chiedere all'importatore, solo successivamente, una volta terminata l'emergenza, i certificati di origine in originale. Queste disposizioni riguardano i certificati Form A, EUR.1 and/or EUR-MED come anche il certificato AT.R nel contesto di regime di scambio preferenziale tra l'UE e la Turchia.

• Malta: le autorità locali hanno disposto la chiusura dello spazio aereo a partire dal 20 marzo. Sono di volta in volta autorizzati esclusivamente i cargo commerciali, i voli umanitari ed eventuali voli commerciali "speciali" per facilitare il rientro degli stranieri. Sono chiusi anche i collegamenti marittimi per passeggeri, mentre le merci continuano a circolare liberamente, sia pure con l'adozione di particolari cautele per chi le trasporta. In particolare, dall'8 aprile sono state adottate misure restrittive per lo scarico merci dal catamarano che collega Valletta con Pozzallo. I conducenti dei mezzi devono lasciare le merci sulla banchina ed attendere il ritiro da parte del personale di terra prima di ripartire per il viaggio di ritorno. Chiunque, in virtù di speciale autorizzazione, giunga a Malta dall'estero deve obbligatoriamente sottoporsi ad una quarantena di 14 giorni a decorrere da quello dell'arrivo (a sue spese se in albergo), pena una sanzione di 3000 euro.

• Moldavia: tutti i voli da/per l'Italia sono stati

cancellati fino al 31 marzo.

- Monaco: i lavoratori che ritornano dall'Italia sono invitati a una quarantena volontaria di due settimane presso il proprio domicilio.

- Montenegro: vietato l'ingresso a tutti i cittadini stranieri ad eccezione di quelli con permesso di soggiorno permanente o temporaneo in Montenegro e di quelli che guidano veicoli per il trasporto merci. Tutto il traffico internazionale di passeggeri aereo, ferroviario e di autobus, così come i servizi ferroviari, di autobus e taxi locali, sono stati sospesi.

- Norvegia: le Autorità norvegesi hanno disposto la chiusura delle frontiere per tutti i viaggiatori in arrivo dall'Italia. A partire dalle ore 8.00am di lunedì 16 marzo 2020, verranno temporaneamente re-introdotti i controlli in entrata ed uscita delle frontiere interne ed esterne dell'area Schengen.

- Polonia: vietato l'ingresso nel Paese fino al 12 giugno per tutti gli stranieri (salvo coloro i quali abbiano un titolo di soggiorno, lavoro o altro legame documentato con la Polonia, previa quarantena obbligatoria).

- Portogallo: il Parlamento portoghese ha approvato un nuovo decreto con cui si proroga di 15 giorni lo stato di Emergenza su tutto il territorio nazionale a partire dal 17 aprile. Nella stessa data, le autorità locali hanno inoltre prorogato di 30 giorni il divieto di traffico aereo da e per Paesi extra UE. Resta sospeso il traffico aereo con Italia e Spagna.

- Regno Unito: il governo inglese ha invitato le persone che hanno viaggiato nei comuni italiani attualmente sotto ordinanze restrittive a isolarsi in casa e chiamare l'NHS al numero 111 per informarli, anche in mancanza di sintomi. Per le persone che hanno viaggiato nel resto

d'Italia, il governo ha invitato a informare l'NHS e a isolarsi solo nel caso si sviluppino sintomi attribuibili al virus.

- Repubblica Ceca: è stata decretata l'estensione del divieto per gli stranieri non residenti di entrare nel Paese fino al 17 maggio.

- Romania: il Ministro dell'Interno ha disposto il divieto di ingresso nel Paese per i cittadini stranieri, a partire dalle 22.00 ora locale del 22 marzo, con limitate eccezioni: cittadini dell'UE o dei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) o svizzeri e familiari di cittadini romeni o di cittadini UE/Spazio Economico Europeo/Svizzera residenti in Romania; persone in transito attraverso corridoi (terrestri) concordati con i Paesi confinanti; passeggeri in transito aeroportuale; residenti in possesso di permesso di lungo soggiorno; persone che viaggiano per motivi professionali (comprovati da visto, permesso di soggiorno o altro documento) o esigenze imperative (sanitarie o familiari); personale diplomatico o consolare, di organizzazioni internazionali, militare o che assicura aiuti umanitari; persone titolari di protezione internazionale o viaggi per motivi umanitari. Le esenzioni da quarantena/isolamento già previste per conducenti di automezzi con stazza superiore a 3,5 tonnellate vengono estese agli autisti di camion per trasporto merci con stazza superiore a 2,4 tonnellate, sempre se risulteranno asintomatici durante i necessari controlli sanitari.

- Russia: è stato prorogato a tempo indeterminato il divieto di ingresso degli stranieri nel territorio della Federazione Russa. Al riguardo, dal 13 marzo, vige un divieto temporaneo di rilascio dei visti (anche ai cittadini italiani), ad eccezione dei visti diplomatici, ufficiali, d'affari, per tecnici specializzati nella riparazione e manutenzione di macchinari importati e per motivi umanitari.

· Serbia: i cittadini stranieri possono entrare in Serbia a due condizioni: con un test PCR negativo al coronavirus non più vecchio di 72 ore e con il permesso rilasciato dalla commissione COVID 19, composta da rappresentanti del Ministero della Salute, Il Ministero delle costruzioni, dei trasporti e delle infrastrutture, il Ministero degli affari esteri e il Ministero degli interni.

· Slovacchia: le Autorità locali hanno disposto che, a partire dal 25 febbraio, presso l'aeroporto di Bratislava, sarà effettuato un controllo rafforzato su tutti i passeggeri in arrivo dall'Italia.

· Slovenia: dal 12 maggio l'aeroporto di Lubiana è stato riaperto ai voli commerciali internazionali (tutti i voli fino a fine maggio sono in ogni caso stati cancellati dalle compagnie aeree). Sono stati istituiti quattro punti di controllo nell'area di confine dei collegamenti stradali con la Repubblica Italiana, presso i seguenti valichi di frontiera: Sant'Andrea / Vrtojba, Ferneti / Fernetiči, Pese / Krvavi potok (aperto solo dalle 05:00 alle 23:00, unico valico attraversabile anche a piedi), Rabuiese / Škofije. Inoltre, a partire dal 20 aprile, al fine di favorire transiti più veloci ai valichi di frontiera transitabili ed una riduzione delle code dal lato italiano, ai camion in ingresso in Slovenia dall'Italia saranno fornite indicazioni circa il percorso cui attenersi in relazione alla loro destinazione e le aree di rifornimento e sosta consentite. Dal 21 aprile è aperto provvisoriamente, fino al 21 maggio, il valico di confine del Passo del Predil, nei pressi di Tarvisio. Il valico provvisorio sarà aperto tutti i giorni dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 15.00 alle 18.00, salvo la domenica e i giorni festivi.

· Spagna: in data 16 marzo, il Governo spagnolo ha annunciato la reintroduzione dei controlli alle frontiere terrestri spagnole. Pertanto, a partire dalla mezzanotte del 16 marzo è consentito l'ingresso in Spagna solo ai cittadini spagnoli, ai residenti in Spagna, ai lavoratori

transfrontalieri e alle persone con documentate cause di forza maggiore. Ciò non impedisce ai cittadini italiani che avessero necessità urgenti di far rientro al proprio luogo di residenza in Italia. Sono esclusi dalla disposizione in parola il personale diplomatico e consolare accreditato in Spagna e i funzionari delle organizzazioni internazionali con sede in Spagna. La circolazione delle merci continuerà ad essere permessa senza restrizioni. NB: è disponibile un volo da Siviglia il 13 maggio, operato da AirDolomiti. Per prenotazioni www.airdolomiti.it. Sono disponibili inoltre 2 voli da Valencia (16 maggio) e Barcellona (17 maggio), operati da NEOS Air. Per prenotazioni www.neosair.it.

- Svizzera: divieto di ingresso per tutti i viaggiatori con le sole eccezioni dei cittadini svizzeri in rientro, dei cittadini del Liechtenstein, di stranieri che abbiano un permesso di soggiorno svizzero e dei lavoratori frontalieri.

- Turchia: la Turkish Airlines mantiene la sospensione dei voli interni ed internazionali fino al 28 maggio, mentre l'aeroporto di Sabiha Gökçen ha riaperto e la Pegasus Airlines ha annunciato una ripresa di alcuni collegamenti domestici dal 28 maggio e di alcune tratte internazionali a partire dal 1 giugno. E' imposto il divieto di entrata e uscita dalle 30 città più grandi della Turchia e da 24 delle 31 province presenti nel Paese, con alcune eccezioni per veicoli logistici, per il traffico di transito con permesso e per uscite di carattere necessario (acquisti di generi alimentari, farmaci)

- Ucraina: è stato prorogato fino al 22 maggio 2020 il divieto generale di ingresso nel Paese, qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato, a tutti gli stranieri, a eccezione delle persone residenti e con permesso di soggiorno.

- Ungheria: chiusura delle frontiere verso l'esterno; conseguentemente, non è consentito l'ingresso di persone in

Ungheria, ad eccezione dei cittadini ungheresi e dei residenti stranieri con permesso di residenza.

Americhe

- Anguilla: le Autorità di Anguilla hanno introdotto controlli sanitari nei confronti dei viaggiatori in arrivo dall'Italia. In presenza di sintomi compatibili con il COVID-19, i passeggeri saranno sottoposti ad una quarantena di 14 giorni presso centri di isolamento identificati.

- Antigua e Barbuda: dal 27 marzo è chiuso ai voli commerciali l'aeroporto internazionale VC Bird. Dal 10 marzo, è sospeso fino a nuovo ordine il volo BluePanorama che collegava settimanalmente Antigua a Milano Malpensa.

- Argentina: chiusura di tutte le frontiere, fino a data da definirsi e l'interruzione di tutti i collegamenti aerei internazionali fino al 1 settembre 2020.

- Bahamas: le autorità delle Bahamas hanno esteso dal 27 marzo le misure restrittive già adottate in precedenza. A partire da tale data non sarà consentito l'ingresso ad alcun passeggero in arrivo.

- Barbados: sono state introdotte misure di quarantena di 14 giorni obbligatoria presso strutture sanitarie definite dalle locali Autorità per tutti i viaggiatori in arrivo nel Paese. Saranno sottoposti a tale misura tutti i passeggeri, anche quelli che non presentano alcun sintomo (es. febbre), e qualsiasi decisione sarà rimessa alla discrezione del personale sanitario locale presente in aeroporto.

- Belize: le Autorità del Belize hanno disposto il divieto di ingresso per tutti i viaggiatori provenienti dall'Italia.

- Bolivia: la Presidente Áñez ha disposto la chiusura delle frontiere. E' stata disposta anche la sospensione di

tutti i voli internazionali, nonché i trasporti pubblici terrestri, interprovinciali e interdipartimentali.

• Brasile: in data 28 aprile, è stato esteso per altri 30 giorni il divieto di ingresso nel Paese, per via aerea, di stranieri di qualsiasi nazionalità. Il provvedimento non si applica a cittadini brasiliani, immigrati residenti, personale di missioni straniere e funzionari accreditati presso il Governo, stranieri che siano coniugi, compagni, figli, genitori o curatori di cittadino brasiliano, stranieri il cui ingresso sia autorizzato specificamente dal Governo per ragioni di interesse pubblico, trasporto merci, passeggeri in transito internazionale, e sosta tecnica per rifornimento. E' stata altresì estesa, il 24 aprile, per trenta giorni, la restrizione all'ingresso degli stranieri di qualsiasi nazionalità attraverso i porti del Paese.

• Canada: a partire da venerdì 20 marzo, è fatto divieto di ingresso in Canada ai cittadini stranieri, con l'eccezione di residenti permanenti, equipaggi aerei, diplomatici, nonché congiunti di cittadini canadesi, fanno eccezione anche i cittadini statunitensi. La compagnia aerea Air Canada ha annunciato la sospensione dei voli da/per l'Italia dall'11 marzo al 30 giugno.

• Cile: a partire dal 18 marzo 2020, sono chiuse tutte le frontiere terrestri, marittime e aeree del Cile per il transito di stranieri.

• Colombia: sospesi tutti i voli nazionali e i collegamenti inter-urbani del Paese fino al 25 maggio e tutti i voli passeggeri internazionali fino al 30 maggio. Vietato l'ingresso, a partire dal 23 marzo, a tutti i viaggiatori internazionali, inclusi i cittadini colombiani (se non espressamente autorizzati). Dal 17 marzo fino al 30 maggio, sono chiuse tutte le frontiere marittime, terrestri e fluviali.

- Costa Rica: da mercoledì 18 marzo alle ore 23.59 fino al 12 aprile alle 23.59, ora locale, e' garantito l'ingresso in Costa Rica ai soli cittadini e ai residenti che si trovino attualmente all'estero, ma è previsto per loro un periodo di quarantena precauzionale di due settimane. Potranno comunque partire, secondo quanto riferito dalle autorità locali, i turisti presenti nel Paese, non avendo il Governo sospeso alcun volo.

- Ecuador: le autorità locali hanno disposto la sospensione dei voli da e per l'Ecuador fino a data da definire. Sono ammessi solo voli speciali per rientro di ecuadoriani e stranieri residenti e per la partenza verso l'Europa di stranieri occasionalmente presenti nel Paese.

- El Salvador: divieto di ingresso per tutti i viaggiatori provenienti da Italia

- Giamaica: le autorità della Giamaica hanno disposto la chiusura di aeroporti e porti per i viaggiatori in arrivo. Dal 1° aprile è stato istituito un coprifuoco notturno su tutto il territorio giamaicano.

- Grenada: le Autorità di Grenada hanno disposto, dall'11 marzo e fino a nuova comunicazione, il divieto di ingresso per chiunque provenga da o abbia transitato in Italia.

- Guatemala: chiusura di tutte le frontiere aeree, marittime e terrestri, fino a nuovo avviso. Il traffico aereo internazionale, in particolare, è sospeso fino al 30 aprile. Solo i cittadini guatemaltechi, gli stranieri residenti e i diplomatici sono autorizzati ad entrare in Guatemala.

- Guyana francese: il Governo della Guyana francese ha disposto la riduzione dei voli da e verso il Paese a partire dal 18 marzo. Sono consentiti solo i voli per particolari motivi: motivi familiari imperativi, salute, spostamenti professionali non derogabili.

- Haiti: le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza e chiuso gli aeroporti e le frontiere marittime, aeree e terrestri.

- Honduras: le Autorità locali hanno disposto, a partire da 16 marzo, la chiusura delle frontiere aeree, terrestri e marittime per una settimana.

- Isole Cayman: le autorità delle Isole Cayman hanno annunciato il diniego all'ingresso nel Paese per 60 giorni a partire dal 16 marzo 2020 per i viaggiatori provenienti dall'area Schengen.

- Martinica: le Autorità locali hanno adottato alcune misure di contenimento. A partire dal 12 marzo le navi con più di 1000 (mille) persone a bordo (passeggeri ed equipaggio) non sono più autorizzate ad attraccare nell'isola di Martinica nel rispetto delle disposizioni francesi che vietano gli assembramenti superiori alle 1000 persone. Tutte le imbarcazioni da diporto attualmente ormeggiate in Martinica possono rimanere nel porto di scalo indipendentemente dalla loro bandiera, senza limiti di tempo

- Messico: le compagnie aeree Neos e BluePanorama, che effettuano voli diretti dall'Italia per Cancun, hanno sospeso i voli a partire dal 16 marzo. Alitalia ha sospeso il collegamento diretto Città del Messico – Roma

- Nicaragua: i viaggiatori provenienti dall'Italia che presentano sintomi compatibili con il Covid-19 verranno trattati e posti in isolamento in attesa dei risultati del test. Anche in assenza di sintomi i viaggiatori verranno indirizzati verso unità predisposte con la raccomandazione di indicare i loro spostamenti fino al completamento di 14 giorni dalla data di uscita dall'Italia.

- Panama: la sospensione dei collegamenti aerei internazionali, inizialmente disposta fino al 22 aprile è stata ulteriormente prorogata fino al 21 maggio. Tale misura è

stata ulteriormente rafforzata con la chiusura degli aeroporti e delle frontiere.

- Paraguay: vietato l'ingresso nel Paese agli stranieri. Fanno eccezione i residenti.

- Perù: decretata la sospensione del traffico aereo in arrivo da/per Europa e Asia a partire dal 16 marzo 2020 fino al 24 maggio (prorogabile).

- Repubblica Dominicana: chiusura di tutte le frontiere aeree, terrestri e marittime della Repubblica Dominicana a partire dalle 6 del mattino del 19 marzo al 17 maggio.

- Saint Lucia: chiusura degli aeroporti dell'isola a tutti i voli commerciali e privati in arrivo, a partire dalle 23.59 ora locale del 23 marzo fino al 5 aprile.

- St. Maarten: le autorità di St. Maarten hanno chiuso porti ed aeroporti a partire dal 22 marzo 2020. I collegamenti nell'area dei Caraibi olandesi – Saba, St. Eustatius, Bonaire, Aruba e Curacao – restano operativi fino a nuovo avviso. Le limitazioni non si applicano al trasporto merci e ai viaggi del personale medico.

- Saint Vincent e Grenadines: le Autorità locali hanno disposto che tutti i viaggiatori che abbiano soggiornato o provengano dall'Italia saranno sottoposti ad una quarantena di 14 giorni.

- Stati Uniti: è stato proclamato lo stato di emergenza nazionale e annunciato la sospensione temporanea, fino a nuovo ordine, dell'ingresso dei viaggiatori che, nei 14 giorni precedenti l'ingresso negli Stati Uniti, siano stati fisicamente presenti in uno dei Paesi dell'Area Schengen, inclusa l'Italia.

- Suriname: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall'Italia.

- Trinidad – Tobago: divieto all'ingresso per coloro che abbiano soggiornato in Italia nei 14 giorni precedenti la data di ingresso nel Paese.
- Turks and Caicos: a partire dal 26 marzo e fino al 1 giugno, le autorità di Turks and Caicos non consentono l'ingresso dei viaggiatori (inclusi i residenti).
- Trinidad – Tobago: divieto di ingresso per chi abbia soggiornato in Italia nei 14 giorni precedenti la data di ingresso nel Paese.
- Uruguay: consentito l'ingresso nel paese solo per i cittadini uruguaiani e i residenti legali.
- Venezuela: le autorità locali hanno disposto la sospensione di tutti i voli internazionali e nazionali a partire dal 18 marzo fino a nuovo avviso.

Medio Oriente

- Arabia Saudita: è stata decretata la sospensione di tutti i voli internazionali da/per l'Arabia Saudita e la chiusura di tutti i confini terrestri e marittimi fino a data da definirsi.
- Bahrein: il Governo del Bahrein ha disposto il divieto di ingresso nel Paese per tutti i viaggiatori stranieri.
- Emirati Arabi Uniti: le Autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno disposto il 25 marzo la sospensione di tutti i voli passeggeri (in arrivo, in uscita e in transito). A partire dal 19 marzo l'ingresso nel Paese è consentito ai soli cittadini emiratini. E' stata pertanto disposta la sospensione dell'esenzione di visto per tutti i cittadini dei Paesi Schengen ed il rilascio di tutte le altre tipologie di visto. Per quanto riguarda gli stranieri (e quindi anche i cittadini italiani) in possesso di un valido titolo di soggiorno negli

EAU e temporaneamente all'estero, il loro reingresso negli EAU è sospeso dal 19 marzo ed è consentito solo per specifici casi autorizzati dalle Autorità emiratine. Ai fini del reingresso, gli stessi dovranno contattare le Ambasciate degli EAU nei Paesi nei quali si trovano. NB: disponibile un volo da Dubai a Napoli, operato da FlyDubai in data 4 maggio. Per informazioni e prenotazioni, www.flydubai.com.

- Giordania: le frontiere terrestri e marittime del Paese sono chiuse a tutti i viaggiatori, ad eccezione del traffico merci. Per il momento sembra che tale provvedimento sarà valido fino alla fine di maggio.

- Iran: tutti i passeggeri in arrivo e in partenza dall'Iran devono sottoporsi a controlli sanitari obbligatori alle frontiere. Recarsi in aeroporto almeno 5 ore prima dell'orario di partenza per svolgere la procedura dei controlli sanitari.

- Iraq: le Autorità irachene hanno chiuso le frontiere con l'Iran e hanno vietato l'ingresso ai viaggiatori che siano stati o abbino anche solo transitato, nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Iraq in Italia. Il Kurdistan iracheno ha stabilito che non potranno entrare in Kurdistan i viaggiatori che siano stati o abbiano transitato in tale Paese a partire dal 1 gennaio 2020.

- Israele: le Autorità israeliane hanno disposto che al momento è vietato l'ingresso in Israele a tutti i cittadini stranieri provenienti dall'estero.

- Kuwait: i Consolati del Kuwait in Italia a Roma e Milano hanno sospeso il rilascio dei visti per i cittadini italiani, ad eccezione di delegazioni o casi specifici autorizzati da parte kuwaitiana. Le autorità locali hanno disposto inoltre la sospensione dei voli passeggeri da/per il Kuwait.

- Libano: vietato l'ingresso in Libano a tutti gli

stranieri non residenti, eccetto personale diplomatico, della missione ONU UNIFIL e delle Organizzazioni Internazionali, delle società attive nelle prospezioni petrolifere. Attivi solo i trasporti di merci.

- Libia: divieto di ingresso per i cittadini stranieri, attraverso tutti i valichi di frontiera del Paese, siano essi terrestri, marittimi o aeroportuali.

- Oman: a partire dal 18 marzo 2020 è sospeso l'ingresso in Oman da tutti i confini aerei, marittimi e terrestri a tutti gli stranieri ed è stato disposto il divieto di espatrio per i cittadini omaniti. Per chi sia entrato nel Paese dopo il 2 marzo 2020 le autorità raccomandano una quarantena domestica. NB: Oman Air ha annunciato che opererà un volo commerciale da Mascate a Francoforte il 29 aprile con partenza alle 01.45 di notte, ora locale, e arrivo alle 07.05 del mattino. I connazionali in possesso dei requisiti per l'ingresso in Italia possono contattare direttamente Oman Air per la prenotazione, che sarà possibile fino ad esaurimento dei posti disponibili. Contatti Oman Air: Abdulrazaq.Alraisi@omanair.com; Adil.AlZadjali@omanair.com; Tel. ☎24253141; ☎91938716; ☎99277000.

- Pakistan: le autorità pakistane, a partire dal 21 marzo alle ore 20.00 locali e fino al 30 aprile, hanno disposto la sospensione del traffico aereo (passeggeri) internazionale, inclusi i voli charter e privati.

- Qatar: le Autorità locali non consentono l'ingresso in Qatar a tutti i cittadini stranieri, inclusi coloro che sono in possesso di permesso di soggiorno, indipendentemente dalla nazionalità e dal paese di provenienza.

- Territori Palestinesi: i viaggiatori provenienti dall'Italia verranno sottoposti ad un periodo di quarantena di 14 giorni presso centri specializzati.

Asia e Oceania

- Afghanistan: rafforzati i controlli sanitari negli aeroporti per tutti i viaggiatori provenienti dall'Italia. Qualora si ravvisino alcuni dei sintomi tipici dell'infezione da COVID-19, è prevista una quarantena precauzionale presso strutture sanitarie pubbliche.

- Armenia: chiusura prolungata al 13 giugno della frontiera terrestre con divieto di ingresso nei confronti di tutti i viaggiatori stranieri.

- Australia: divieto di ingresso per i viaggiatori che, nei 14 giorni precedenti, abbiano soggiornato o transitato in Italia. NB: l'unica compagnia che ancora assicura collegamenti tramite i quali è possibile raggiungere l'Italia, con scali intermedi, eventualmente anche verso destinazioni europee vicine da cui sono disponibili voli, in particolare su Roma, (Londra, Francoforte, Bruxelles) è la Qatar Airways. La compagnia ha messo a disposizione dei viaggiatori in rientro uno sconto del 10% per i voli in partenza fino al 30 aprile 2020. La campagna promozionale è accessibile dal link disponibile sul sito web dell'Ambasciata d'Italia a Canberra www.ambcanberra.esteri.it, sezione Notizie e Comunicati Stampa.

- Azerbaigian: le autorità locali hanno disposto la sospensione di tutti i collegamenti aerei internazionali da/per l'Azerbaigian e la chiusura dei confini terrestri, dal 4 aprile al 4 maggio. Hanno decretato inoltre la sospensione del portale ASAN VISA per il rilascio del visto elettronico.

- Bangladesh (agg.18/05): chiunque arrivi da un Paese dove sono stati registrati casi di coronavirus deve rimanere in quarantena domiciliare o presso le strutture indicate dal governo del Bangladesh, per 14 giorni. Nel caso di quarantena domiciliare, la polizia monitorerà scrupolosamente l'osservanza di tale misura. Gli stranieri con visto valido attualmente presenti sul territorio del Bangladesh potranno estendere il proprio visto per altri due mesi. Sono invece

sospesi tutti i visti in arrivo fino a data da destinarsi per i cittadini di qualsiasi nazionalità.

- Bhutan: le Autorità del Bhutan hanno disposto, per le due settimane successive, il divieto di ingresso nel Paese a tutti i turisti stranieri.

- Brunei: misure restrittive sia per l'ingresso che per l'uscita dal Paese. Non è consentito l'ingresso e il transito nel Paese ai visitatori a breve termine. E' possibile chiedere un'esenzione se si è sponsorizzati dal governo o da una società locale. Tutti i viaggiatori stranieri sono tenuti a sottoporsi al test per COVID-19 e a sostenere sia i costi del tampone, pari a 1.000 dollari del Brunei, che quelli dell'autoisolamento in una struttura designata.

- Cambogia: a partire dal 17 marzo fino a nuovo avviso, non sarà più consentito l'ingresso nel Paese a tutti gli stranieri provenienti dall'Italia.

- Cina: dal 28 marzo è sospeso l'ingresso in Cina di tutti i cittadini stranieri, anche residenti, Eccezioni riguardano i titolari di visto diplomatico, di servizio, di cortesia e per alcuni casi particolari (membri di equipaggio aereo e navale). Inoltre, possono fare domanda di visto per entrare nel Paese stranieri che hanno necessità di svolgere attività di commercio, scientifiche e tecnologiche o per emergenza umanitaria. In molte città della Repubblica Popolare Cinese, inclusa Pechino, le Autorità hanno introdotto l'obbligo di osservare 14 giorni di quarantena presso la propria dimora o presso punti di isolamento (alberghi o strutture dedicate) per tutti coloro che sono in arrivo dall'estero.

- Corea del Sud: le Autorità sudcoreane hanno disposto, a partire dal 1 aprile, la quarantena obbligatoria per tutti i viaggiatori in arrivo nel Paese. Di conseguenza, tutti i passeggeri in arrivo, a prescindere dalla cittadinanza e dalla

regione di provenienza, saranno soggetti ad isolamento obbligatorio di 14 giorni. Coloro che non hanno una residenza in Corea dovranno auto-isolarsi nelle strutture indicate dalle autorità di immigrazione all'ingresso a spese del viaggiatore (100.000 Won sudcoreani pari a circa 70 Euro al giorno). Sono previste eccezioni alla quarantena per visti diplomatici e nel caso di viaggi d'affari e per motivi accademici o umanitari previo ottenimento di un apposito certificato da parte dell'Ambasciata coreana competente al rilascio del visto d'ingresso.

- **Figi:** divieto di accesso per tutti i cittadini stranieri che siano stati in Italia nei 14 giorni precedenti l'arrivo.

- **Filippine:** sono sospesi fino al 15 maggio tutti i collegamenti aerei e portuali interni. Dall'aeroporto di Manila sono attive diverse tratte commerciali dirette all'Europa, in particolare attraverso Qatar, Bahrein e la Corea del Sud. Per quanto riguarda gli ingressi nelle Filippine di persone provenienti dall'Italia è autorizzato l'accesso solo ed esclusivamente ai cittadini italiani e stranieri residenti permanentemente nelle Filippine e muniti di un valido permesso di soggiorno emesso dalle autorità filippine. Ai passeggeri che non rientrano in tali categorie verrà negato l'ingresso.

- **Georgia:** il Governo georgiano ha deciso la sospensione di tutti i collegamenti aerei, con l'eccezione di quelli concordati con il Governo stesso fino al 22 maggio.

- **Giappone:** le autorità giapponesi hanno stabilito che, a tutti i cittadini non giapponesi (inclusi pertanto gli Italiani) che provengano da tutto il territorio italiano o vi siano stati nei 14 giorni precedenti all'arrivo sul territorio giapponese sarà vietato l'ingresso in Giappone, con effetto di immediato respingimento alla frontiera.

- Hong Kong: vietato l'ingresso a tutti i viaggiatori non residenti in arrivo dall'estero all'aeroporto internazionale di Hong Kong.

- India (agg.18/05): le autorità indiane hanno disposto inoltre a partire dalle 05.30 del mattino, ora locale, del 22 marzo, la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei voli interni e dei voli internazionali da e per l'India. NB: SI INVITANO I CONNAZIONALI TEMPORANEAMENTE PRESENTI IN INDIA A SEGNALARE CON URGENZA LA PROPRIA PRESENZA ALL'AMBASCIATA D'ITALIA A NEW DELHI, COMPILANDO IL FORMULARIO REPERIBILE SUL SITO WEB DELL'AMBASCIATA, AL LINK disponibile sul sito www.ambnewdelhi.esteri.it.

- Indonesia: a partire dal 2 aprile a tutti i cittadini stranieri è vietato l'ingresso e il transito in Indonesia.

- Isole Marshall: è stato disposto il divieto di ingresso (per via area o via mare) sino al 5 maggio 2020 a tutti gli stranieri.

- Kazakistan: i viaggiatori provenienti dall'estero saranno tenuti a osservare un periodo di isolamento di 48 ore presso strutture ospedaliere specializzate, nelle quali saranno sottoposti ad appositi esami clinici per escludere l'infezione da nuovo coronavirus. Successivamente, in caso di negatività al COVID19, essi dovranno osservare un periodo di isolamento domiciliare per i restanti 12 giorni. In caso di positività al COVID19, saranno invece ricoverati in apposite strutture ospedaliere.

- Kirghizistan: le Autorità del Kirghizistan hanno disposto, a partire dal 19 marzo 2020, la chiusura di tutte le frontiere terrestri ed aeree in entrata ed uscita.

- Malaysia: divieto d'ingresso nel Paese nei confronti dei visitatori stranieri, inclusi quindi gli italiani.

- Maldive: divieto di ingresso per i viaggiatori

provenienti o in transito dall'Italia nei 14 giorni precedenti l'arrivo alle Maldive a partire dalle 23.59 del 7 marzo.

- Mongolia: le autorità locali hanno adottato misure di contenimento, che includono, tra l'altro, il divieto di ingresso in Mongolia per tutti i cittadini stranieri e, fino ad almeno il 30 aprile, la sospensione di tutte le rotte aeree e ferroviarie internazionali, la chiusura ai cittadini stranieri di tutti i valichi di frontiera stradali da e verso la Russia e la chiusura di tutte le frontiere tra Cina e Mongolia.

- Myanmar: Il 29 marzo le Autorità del Myanmar hanno annunciato il divieto temporaneo di atterraggio per tutti i voli passeggeri commerciali diretti a Yangon o qualsiasi altro aeroporto del Paese, a partire dalle 23:59 locali di lunedì 30 marzo.

- Nepal (agg.18/05): è stato disposto il blocco dei voli internazionali (esclusi cargo e voli di rimpatrio) fino al 2 giugno e la chiusura di tutti i valichi di terra.

- Nuova Caledonia: è stata decretata la sospensione temporanea dei voli internazionali per la Nuova Caledonia a partire dal 21 marzo 2020 e la sospensione dei trasporti marittimi e degli autobus interurbani della linea RAI. Inoltre, con ordinanza governativa del 23/03/2020 è stato imposto il divieto di ingresso dalle acque internazionali verso le acque interne e territoriali della Nuova Caledonia per le navi da crociera, pescherecci e imbarcazioni da diporto e il divieto di navigazione nelle acque interne e territoriali per le navi destinate al trasporto passeggeri e per le imbarcazioni da diporto. Tuttavia a causa di un peggioramento delle condizioni meteorologiche, quest'ultimo divieto è stato in parte modificato dall'ordinanza del 03/04/2020 per permettere alle navi e alle imbarcazioni che si trovano nelle acque interne e territoriali della Nuova Caledonia di mettersi al sicuro secondo le modalità indicate

(<http://www.nouvelle-caledonie.gouv.fr/Actualites/COVID-19/Covid19-Actualites/Les-navires-autorises-a-naviguer-pour-se-mettre-a-l-abri>) .

- Nuova Zelanda: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall'Italia.

- Papua Nuova Guinea: vietato l'ingresso a tutti i viaggiatori provenienti dall'estero ad eccezione di operatori sanitari, equipaggi aerei, personale militare o di coloro che possiedano una speciale autorizzazione scritta. Tutti i visitatori in arrivo devono sottoporsi ad autoisolamento per 14 giorni.

- Polinesia francese: le Autorità locali hanno deciso di sospendere gli scali di navi da crociera nella Polinesia francese. Questa decisione ha effetto immediato e fino all'11 aprile 2020, con possibilità di estensione.

- Samoa: il Ministero della Salute di Samoa ha stabilito che i viaggiatori provenienti (o in transito) dall'Italia saranno ammessi nel Paese solo se abbiano trascorso 14 giorni di quarantena in un Paese in cui non siano occorsi casi di coronavirus e posseggano certificazione medica che escluda il contagio.

- Singapore: a partire dalle ore 23.59 del 23 marzo 2020 tutti i visitatori a breve termine, senza distinzione di provenienza, non potranno entrare o transitare attraverso Singapore.

- Sri Lanka: dalle 23:59 del 18 marzo, è sospeso l'ingresso in Sri Lanka, fino al 31 marzo, a tutti i passeggeri a prescindere della nazionalità e della provenienza. Fa eccezione il personale diplomatico.

- Tagikistan: le Autorità del Tagikistan hanno disposto la temporanea sospensione di tutti i voli in arrivo nel Paese a partire dal 20 marzo.

- Taiwan: le autorità di Taiwan hanno disposto, a partire dal 19 marzo il divieto di ingresso a Taiwan per tutti i cittadini stranieri.

- Thailandia: dal 21 marzo fino a data da definirsi sono chiuse tutte le frontiere terrestri. È fatto divieto a tutti gli stranieri di entrare nel territorio thailandese.

- Timor Est: le Autorità timoresi hanno disposto il divieto all'ingresso nel Paese nei confronti dei viaggiatori che abbiano soggiornato o transitato nelle ultime quattro settimane in Italia.

- Tonga: il 20 marzo è stato dichiarato lo stato di emergenza, rinnovato fino al 15 maggio, ed è stata disposta la chiusura delle frontiere con divieto d'ingresso a tutti gli stranieri e la sospensione di tutti i voli internazionali, ad eccezione dei voli internazionali approvati dal Ministero della Salute.

- Turkmenistan: le Autorità turkmene hanno adottato misure precauzionali tra cui la sospensione del rilascio del visto di ingresso ai cittadini dei Paesi in cui sono stati accertati casi conclamati di infezione, inclusa l'Italia.

- Uzbekistan: le autorità uzbeke hanno chiuso tutte le frontiere. Sono chiusi gli aeroporti e, fino al 30 giugno, con possibilità di estensione, sono sospesi i collegamenti aerei, ferroviari e stradali con l'estero

- Vietnam: il Governo vietnamita ha disposto che, dal 22 marzo, è temporaneamente sospeso l'ingresso in Vietnam di tutti gli stranieri, ad eccezione di diplomatici, delegazioni ufficiali e lavoratori altamente qualificati, che rimangono comunque sottoposti all'obbligo di quarantena.

Africa

· Algeria: le autorità algerine hanno decretato la chiusura di tutte le frontiere terrestri, salvo casi eccezionali da concordare di comune accordo con i Governi dei Paesi interessati: a chi sarà eccezionalmente consentito l'ingresso sarà imposta una quarantena obbligatoria per 14 giorni, in una struttura individuata dall'autorità sanitaria competente. Inoltre è stata decretata la sospensione di tutti i voli internazionali e di tutti i collegamenti marittimi da e per l'Algeria, ad eccezione di voli specialmente autorizzati.

· Angola: le Autorità angolane hanno disposto il divieto di ingresso per tutti i cittadini non angolani provenienti dall'Italia.

· Benin: le Autorità hanno disposto l'obbligo di quarantena di 14 giorni al momento dell'ingresso nel territorio del Benin per tutti i cittadini stranieri e beninesi provenienti da Paesi ad elevata diffusione di COVID-19, inclusa l'Italia (intero territorio nazionale). All'arrivo presso l'aeroporto internazionale di Cotonou gli ufficiali sanitari locali accompagneranno i viaggiatori in provenienza dalle aree a rischio fino al luogo individuato per lo svolgimento della quarantena: è consentito svolgerla presso la propria abitazione o un hotel di propria scelta, se questi verranno valutati adeguati dalle competenti dalle Autorità. In alternativa il governo beninese ha individuato 10 strutture alberghiere che accettano persone in quarantena. Per isolare invece ed eventualmente curare le persone che presentano sintomi è stata approntata una struttura sanitaria a Cotonou mentre sono in corso di realizzazione ulteriori strutture a Calavi e Natitingou.

· Botswana: sospensione del rilascio di visti alle frontiere e presso tutte le ambasciate a favore di persone provenienti dalle aree ad alto rischio. I visti già rilasciati sono cancellati con effetto immediato e fino a data da destinarsi.

- Burundi: le autorità locali hanno disposto la sospensione dei voli passeggeri (non i voli cargo) e chiuso le frontiere terrestri.
- Camerun: immediata chiusura delle frontiere terrestri, marittime e aeree, dal 18 marzo fino a nuovo ordine.
- Capo Verde: sospesi, fino a nuovo avviso, tutti i voli internazionali.
- Ciad: le Autorità del Ciad hanno disposto la chiusura delle frontiere aeree a partire da giovedì 19 marzo, per un periodo di due settimane.
- Congo-Brazzaville: le autorità locali hanno prorogato il 21 aprile, per un ulteriore periodo di 21 giorni, lo stato di emergenza inizialmente disposto il 30 marzo.
- Costa D'Avorio: controlli termici per i passeggeri in arrivo. In caso di sintomi compatibili con il Covid-19, le autorità potranno disporre l'isolamento a scopo precauzionale.
- Comore: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall'Italia.
- Egitto: tutti i voli da e per l'Egitto sono sospesi fino almeno al 31 marzo 2020. Per coloro che abbiano necessità di rientrare in Italia per motivi di assoluta urgenza, si suggerisce di segnalare all'Ambasciata la propria situazione. I cittadini italiani interessati potranno scrivere un messaggio all'indirizzo e-mail cairo.rimpatri@esteri.it in cui avranno cura di specificare i dati anagrafici, i propri recapiti telefonici ed email e la località in Egitto in cui si trovano. Si raccomanda di consultare anche il sito dell'Ambasciata www.ambilcairo.esteri.it.
- Eritrea: quarantena, per una durata di 14 giorni, presso un'apposita struttura ospedaliera denominata 'Villaggio

Community Hospital' ubicata alla periferia di Asmara per i viaggiatori provenienti dall'Italia

· Etiopia: le autorità locali hanno disposto la misura di quarantena obbligatoria di 14 giorni per tutti i passeggeri in arrivo ad Addis Abeba da svolgersi presso designate strutture alberghiere (hotel Skylight ed Hotel Ghion) a proprie spese e con conferma di prenotazione in anticipo rispetto all'arrivo sul territorio etiopico. I passeggeri in transito prolungato (oltre le 8 ore) saranno trasportati in isolamento presso l'Hotel Skylight, nelle vicinanze dell'Aeroporto Internazionale di Addis Abeba – Bole, dove rimarranno per il periodo tra lo scalo e la ripartenza. È stato disposto anche il blocco dei voli verso 30 Paesi.

· Gabon: sono chiusi tutti i confini, ivi compresi quelli aerei, per cui sono sospesi tutti i voli internazionali; è sospeso anche il rilascio dei visti per turismo da parte delle Rappresentanze Diplomatiche gabonesi all'estero.

· Gambia: dal 23 marzo le Autorità hanno disposto la chiusura delle frontiere aeree e terrestri fino al 18 maggio. Il Ministero della Salute gambiano ha attivato un numero verde (00220) 1025, da contattare per informazioni e in caso di sospetto contagio. La struttura sanitaria di riferimento è il Medical Research Council (Unit of The Gambia).

· Ghana: il governo del Ghana ha imposto un divieto temporaneo ai viaggiatori che negli ultimi 14 giorni hanno viaggiato in paesi che hanno registrato 200 o più casi di coronavirus (inclusa l'Italia). Tali misure entrano in vigore martedì 17 marzo alle ore 13 locali. A partire dal 17 marzo, quindi, vige un divieto di ingresso in Ghana per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Tale divieto non si applica ai cittadini del Ghana o agli stranieri con permessi di residenza del Ghana in corso di validità.

- Gibuti: al fine di prevenire la diffusione del COVID-19 (nuovo coronavirus) nel Paese, le Autorità gibutine hanno deciso la chiusura dell'aeroporto internazionale di Gibuti, a partire da mercoledì 18 marzo 2020 (ultimi voli il 17 marzo). Tutto il traffico passeggeri sarà interrotto fino a nuovo ordine, mentre resterà attivo il traffico merci.

- Guinea equatoriale: divieto di ingresso per tutti i viaggiatori provenienti dall'Italia.

- Guinea Bissau: le Autorità bissau guineane hanno disposto la chiusura delle frontiere e quindi la sospensione dei voli internazionali.

- Kenya: quarantena obbligatoria di 14 giorni per chiunque sia rientrato nel Paese dal 20 marzo in poi, incluso il personale diplomatico e delle Nazioni Unite. La quarantena è imposta dalle autorità locali e va effettuata presso hotel a spese del viaggiatore.

- Lesotho: per i viaggiatori provenienti dall'Italia è previsto un periodo di auto-isolamento della durata di 14 giorni.

- Liberia: le Autorità della Liberia impongono a tutti i visitatori provenienti dall'Italia di osservare un periodo di isolamento obbligatorio di 14 giorni.

- Madagascar: a partire dal 20 marzo, sono sospesi per 30 giorni tutti i voli internazionali dal Madagascar, come misura di contenimento del contagio coronavirus.

- Malawi: le Autorità del Malawi hanno decretato il lockdown (chiusura) del Paese per 21 giorni a partire dalle h. 23.59 di sabato 18 aprile fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio.

- Mali: le autorità del Mali hanno disposto da giovedì 19 marzo la sospensione di tutti i voli dall'Europa

- Marocco: è stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria fino al 20 maggio, adottando varie misure di contenimento quali la sospensione di tutti i collegamenti con l'estero.

- Mauritania: il governo ha dichiarato la sospensione di tutti i collegamenti con l'estero e di tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato interurbano.

- Mauritius: chiusura dei confini del Paese a partire dal 19 marzo per gli stranieri e, a partire dal 22 marzo, per cittadini mauriziani e residenti

- Mozambico: le Autorità locali hanno disposto una quarantena domiciliare obbligatoria (con controlli periodici da parte delle Autorità sanitarie), per un periodo di 14 giorni, per tutti i passeggeri in arrivo da Paesi di trasmissione attiva del Coronavirus.

- Namibia: la Namibia ha annunciato la chiusura temporanea delle frontiere, sospendendo pertanto i collegamenti aerei domestici e internazionali. E' consentito esclusivamente il trasporto di merci essenziali e il rientro in Namibia per cittadini e residenti, i quali devono comunque sottoporsi ad isolamento per 14 giorni sotto supervisione in una struttura governativa.

- Niger: il Ministro della Salute del Niger ha stabilito in data 10 marzo che tutti coloro che provengono da Paesi dove è presente un focolaio attivo di COVID-19 (inclusa l'Italia) saranno sistematicamente messi in quarantena presso il loro domicilio, con due visite di controllo giornaliere da parte di medici locali.

- Nigeria: le Autorità locali hanno prorogato la chiusura di tutti gli aeroporti nigeriani ai voli internazionali di linea in arrivo o partenza almeno fino al 4 giugno.

- Repubblica Democratica del Congo: tutti i passeggeri in arrivo, non importa la provenienza, verranno sottoposti a controlli preventivi. Chiunque presenti segni febbrili verrà posto in quarantena presso ospedali pubblici locali.

- Ruanda: le autorità locali hanno disposto la sospensione di tutti i voli da/per l'aeroporto internazionale di Kigali a partire dal 20 marzo e per un periodo iniziale di 30 giorni. Sono in vigore controlli sanitari anche all'uscita dal Paese. Qualsiasi passeggero in uscita che presenti sintomi compatibili con COVID-19 sarà trattenuto e condotto in isolamento per ulteriori accertamenti. In caso di test coronavirus positivo, il paziente verrà condotto presso strutture indicate dalle autorità locali. Sono stati chiusi i confini terrestri del Paese, tranne che per il rientro di cittadini e residenti ruandesi.

- Sao Tomé e Principe: divieto di ingresso nel Paese per tutti i viaggiatori stranieri fino ad almeno il 2 maggio.

- Senegal: a decorrere dalle 23.59 del 20 marzo, inoltre, sono stati sospesi tutti i collegamenti aerei e chiuse le frontiere terrestri. Il provvedimento è stato esteso fino al 31 maggio, ma potrebbe essere prorogato ulteriormente.

- Seychelles: le Autorità delle Seychelles hanno adottato una serie di misure per limitarne la diffusione. L'ingresso alle Seychelles non è consentito a chiunque arrivi dall'Europa fino a nuovo avviso.

- Sierra Leone: i viaggiatori stranieri che abbiano soggiornato in Italia nei 14 giorni precedenti l'arrivo nel Paese saranno sottoposti ad un regime di quarantena di 14 giorni.

- Somalia: sospensione di tutti i voli internazionali di passeggeri, fino a nuovo avviso.

- Sudafrica: chiusura temporanea delle frontiere,

eccetto che per favorire il rimpatrio dei sudafricani e quello degli stranieri residenti, sospensione pertanto dei collegamenti aerei domestici e internazionali.

- Sudan: le Autorità locali hanno vietato, fino al 30 luglio prossimo, l'ingresso in Sudan ai cittadini dei Paesi in cui maggiore è l'incidenza accertata del virus, tra cui l'Italia, anche se già in possesso di visto o permesso di soggiorno e indipendentemente dalla loro provenienza.

- Swaziland: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall'Italia.

- Tanzania: tutti i viaggiatori provenienti da paesi a rischio sono confinati in quarantena obbligatoria a loro spese in strutture designate dal governo. A Zanzibar entra in vigore il 28 marzo il divieto di ingresso per i turisti stranieri. Sanzioni, ivi incluso l'arresto, potrebbero essere disposte nei confronti di chi diffonda informazioni false o non ufficiali su COVID-19.

- Tunisia: le autorità tunisine hanno disposto inoltre la chiusura delle frontiere terrestri e marittime e adottato misure restrittive all'interno del Paese fino al 18 maggio.

- Uganda: tutti i viaggiatori provenienti dall'Italia saranno sottoposti a 14 giorni di quarantena obbligatoria e collocati in un ospedale o albergo designato dal governo a proprie spese

- Zambia: l'aeroporto internazionale Kenneth Kaunda di Lusaka rimane l'unico aeroporto operativo per voli internazionali. Parzialmente ripresi i voli nazionali, per ora solo dalla capitale a Ndola e viceversa, con un numero limitato di voli settimanali. I passeggeri in arrivo all'aeroporto internazionale di Lusaka, così come ad ogni altro punto d'ingresso del Paese, anche se asintomatici, vengono sottoposti ad una quarantena obbligatoria (a spese del viaggiatore) di un minimo di 14 giorni presso

strutture governative designate a tal fine.

· Zimbabwe: chiusura di tutte le frontiere ai viaggiatori non residenti e, a partire dal 30 marzo fino a data non definita. I voli internazionali in arrivo ed in partenza dal paese sono momentaneamente sospesi.

Vigilanza unionale preventiva acciaio e alluminio – Cessazione operatività portale SIVA

scritto da Monica De Carluccio | Maggio 19, 2020

Come comunicato, il 15 maggio scorso il sistema di sorveglianza preventiva “SIVA” sull’acciaio e l’alluminio, è terminato ([rif. ns. informativa in data 11/05/2020](#)) ed è stato sostituito da un sistema statistico di “monitoraggio” ex-post operato direttamente dalla Commissione Europea e basato su dati di importazione trasmessi dalle autorità doganali degli Stati membri. Al riguardo, la Commissione UE pubblicherà un report aggiornato su base mensile.

Maggiori dettagli sono disponibili al seguente link: <https://webgate.ec.europa.eu/siglbo/post-surveillance>

Emergenza COVID 19: L'infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro – comunicato stampa INAIL

scritto da Francesco Cotini | Maggio 19, 2020

L'INAIL, tramite comunicato stampa pubblicato sul proprio portale, evidenzia che il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa.

Si riporta di seguito il testo del comunicato stampa dell'Istituto:

“In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, è utile precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l'accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.

Sono diversi i presupposti per l'erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme

a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail.

Pertanto, il riconoscimento dell'infortunio da parte dell'Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l'accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell'onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l'accertamento della colpa di quest'ultimo per aver causato l'evento dannoso.

Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all'andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro."

Coefficiente per la

rivalutazione del tfr e dei crediti da lavoro – aprile 2020

scritto da Francesco Cotini | Maggio 19, 2020

TFR

Ad aprile 2020 l'indice in base 2015 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, considerato al netto dei tabacchi, è risultato pari a 102,5.

Pertanto il coefficiente utile per la rivalutazione ad aprile 2020 del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2019, secondo l'art. 1 della L.297/1982, è pari a 1,005.

CREDITI DI LAVORO

Alleghiamo la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati dal 1° gennaio 1990, o data successiva, e liquidati dal **1° al 30 aprile 2020**.

All.ti

[Tabella+TFR_aprile20_150520_Confindustria](#)

[Tabella+Crediti+lavoro_aprile20_150520_Confindustria](#)

AGEVOLAZIONI Voucher 3I – Investire In Innovazione. INVIO domande dal 15 giugno p.v. – Finanziati i servizi di consulenza

scritto da Marcella Villano | Maggio 19, 2020

In riferimento allo strumento “Voucher 3I – Investire In Innovazione” introdotto dal Decreto Crescita, con l’obiettivo di sostenere le start up innovative nel percorso di brevettabilità e di valorizzazione dei loro investimenti tecnologici e digitali (decreto attuativo in G.U. n. 283 del 3 dicembre 2020 – stanziamento di 19,5 milioni di euro per il triennio 2019-2021), informiamo che è stato pubblicato il provvedimento ministeriale che fissa i termini e

le modalità operative per la presentazione delle domande.

A partire da lunedì 15 giugno 2020 sarà possibile presentare le istanze sul sito di Invitalia, gestore della misura.

Il voucher è destinato alle **startup innovative**, ovvero società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Per essere considerata tale, una startup innovativa deve inoltre:

1. essere costituita da non più di **60 mesi**
2. avere **sede in Italia**, o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, a condizione di avere una sede produttiva o una filiale in Italia
3. registrare, a partire dal secondo anno di attività, un valore totale della produzione annua non superiore a **5 milioni di euro**
4. non distribuire, e non aver distribuito, **utili**
5. avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad **alto valore tecnologico**
6. non essere stata costituita da una **fusione**, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda
7. possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
 - le spese in **ricerca e sviluppo** devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore

totale della produzione

- il personale complessivamente impiegato – come soci, dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo – deve essere costituito per almeno un terzo da dottorandi, **dottori di ricerca** o ricercatori, oppure per almeno due terzi da soggetti in possesso di laurea magistrale
- l'impresa deve essere titolare o depositaria o licenziataria di una **privativa industriale** (brevetto) o di un software originario registrato, purché direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Voucher 3I è finalizzato **all'acquisizione di servizi specialistici di consulenza per la brevettazione**, attraverso il rilascio di voucher per:

- **verifica della brevettabilità** dell'invenzione ed effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive al deposito della domanda di brevetto (euro 2.000 + IVA)
- **stesura della domanda** di brevetto e di deposito della stessa presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (euro 4.000 + IVA)
- **deposito all'estero** di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto (euro 6.000 + IVA).

L'incentivo è concesso nel regime *de minimis*.

Ciascuna startup innovativa può richiedere in un anno (12 mesi conteggiati a partire dalla prima richiesta) la concessione di massimo 3 voucher per singola tipologia di servizio: in totale, quindi, **non più di 9 voucher**. Inoltre, i voucher richiesti per il medesimo servizio devono far riferimento a diverse invenzioni/domande di brevetto.

Per avere diritto al bonus, i servizi di consulenza dovranno essere forniti da consulenti in proprietà industriale o avvocati, iscritti in appositi elenchi predisposti rispettivamente dall'Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense.

**Emergenza Covid-19/Indagine
“I bisogni delle PMI italiane
nel post-Covid”. Compilazione
entro il 20 maggio pv**

scritto da Marcella Villano | Maggio 19, 2020

Ricordiamo che è aperta l'edizione speciale della survey “I bisogni delle PMI italiane nel post-Covid”, predisposta da Piccola Industria

Confindustria, in partnership con Intesa Sanpaolo e Deloitte.

Obiettivo dell'indagine è identificare i principali bisogni delle aziende nel post-Covid su tre direttrici (esigenze di business development, esigenze operative ed esigenze finanziarie) al fine di individuare strategie da mettere in atto, anche grazie al supporto del sistema confederale e degli istituti bancari, per sfruttare nuove opportunità, preservando la continuità aziendale.

Il contributo delle aziende sarà estremamente utile per avere una fotografia quanto più realistica delle sfide e delle priorità per il rilancio.

La survey potrà essere compilata

online entro il 20 maggio accedendo al seguente link: [I bisogni delle PMI italiane nel post-Covid](#)

Le risposte saranno trattate in maniera del tutto anonima e i risultati diffusi in modalità aggregata.

Privacy: Covid-19 e test sierologici sul posto di lavoro: i chiarimenti del Garante privacy. Il datore di lavoro non può effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti

scritto da Maria Rosaria Zappile | Maggio 19, 2020

Facciamo riferimento alla news pubblicata dello scorso 6 maggio e richiamiamo l'attenzione sull'aggiornamento delle faq del Garante per la privacy, dello scorso 14 maggio.

In particolare, l'Autorità chiarisce se il datore di lavoro può effettuare direttamente test sierologici per il Covid-19

ai propri dipendenti e quali aspetti bisogna considerare nel promuovere screening sierologici nei confronti di lavoratori appartenenti a categorie a rischio come, ad esempio, gli operatori sanitari e le forze dell'ordine

Il Garante ha [specificato](#), che, nell'ambito del sistema di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro o di protocolli di sicurezza anti-contagio, il datore di lavoro può richiedere ai propri dipendenti di effettuare test sierologici **solo se disposto dal medico competente o da altro professionista sanitario in base alle norme relative all'emergenza epidemiologica. Solo il medico del lavoro infatti, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici. E sempre il medico competente può suggerire l'adozione di mezzi diagnostici, quando li ritenga utili al fine del contenimento della diffusione del virus, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche riguardo alla loro affidabilità e appropriatezza.**

Nelle faq l'Autorità [precisa](#) anche che le informazioni relative alla diagnosi o all'anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro (ad esempio, mediante la consultazione dei referti o degli esiti degli esami). Il datore di lavoro deve, invece, trattare i dati relativi al giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione svolta e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire. Le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente o da altro personale sanitario, e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti.

Infine, il Garante ha [chiarito](#) che la partecipazione agli screening sierologici promossi dai Dipartimenti di prevenzione regionali nei confronti di particolari categorie di lavoratori

a rischio di contagio, come operatori sanitari e forze dell'ordine, può avvenire **solo su base volontaria**. I risultati possono essere utilizzati dalla struttura sanitaria che ha effettuato il test per finalità di diagnosi e cura dell'interessato e per disporre le misure di contenimento epidemiologico previste dalla normativa d'urgenza in vigore (es. isolamento domiciliare).

Fonte: <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9343635>

Di seguito, una sintesi delle principali questioni già affrontate nelle FAQ dell'Autorità, di cui alla nostra news del 6 maggio.

Rilevazione della temperatura (FAQ 1): i Protocolli di sicurezza anti-contagio prescrivono quale misura precauzionale la rilevazione della temperatura corporea del personale e degli altri visitatori ai fini dell'accesso ai locali e alle sedi aziendali, pertanto, l'attività deve intendersi consentita. Tuttavia, considerato che la rilevazione della temperatura corporea, quando associata all'identità di un soggetto, costituisce un trattamento di dati personali, non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura rilevata. Tuttavia, è consentito registrare il superamento della soglia stabilita (e non la specifica temperatura rilevata) solo per il personale e solo quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso al luogo di lavoro. La registrazione di regola non è ammessa per i clienti (es. nell'ambito della grande distribuzione) o dei visitatori occasionali per i quali, in via generale, non necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso.

Informazioni in merito all'eventuale esposizione al contagio da COVID-19 (FAQ 2): i Protocolli di sicurezza anti-contagio precludono l'accesso alla sede di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. Pertanto, è legittimo richiedere al personale e a soggetti terzi (es. visitatori e utenti) una dichiarazione che attesti tali circostanze. In ogni caso, dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19, e astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.

Trattamenti che coinvolgono il medico competente (FAQ 4): durante l'emergenza permane in capo al medico competente il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori. In ogni caso, nell'ambito dei Protocolli di sicurezza anti-contagio, gli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori da parte del medico competente si configurano come vera e propria misura di prevenzione di carattere generale e il medico competente è tenuto a collaborare con il datore di lavoro e le RLS/RLST al fine di proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19. Sul punto, i Protocolli di sicurezza anti-contagio prevedono anche che, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria, il medico competente segnali al datore di lavoro "situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti". Al riguardo, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di settore in materia di sorveglianza sanitaria e da quelle di protezione dei dati personali, il medico competente può segnalare al datore di lavoro casi specifici in cui reputi che la particolare condizione di fragilità connessa anche allo stato di salute del dipendente

ne suggerisca l'impiego in ambiti meno esposti al rischio di infezione. A tal fine, il medico competente dovrà limitarsi a un alert di fragilità, non potendo comunicare al datore di lavoro la specifica patologia eventualmente sofferta dal lavoratore. Conseguentemente, il datore di lavoro dovrà trattare i dati dei dipendenti nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Comunicazione dell'identità del personale positivo al COVID-19 (FAQ 5 e 6): la comunicazione di informazioni relative alla salute, sia all'esterno che all'interno della struttura organizzativa di appartenenza del dipendente o collaboratore, può avvenire esclusivamente qualora ciò sia previsto da disposizioni normative o disposto dalle autorità competenti in base a poteri normativamente attribuiti. Pertanto, in base al quadro normativo nazionale, il datore di lavoro deve/può comunicare i nominativi del personale contagiato alle autorità sanitarie competenti e collaborare con esse per l'individuazione dei "contatti stretti" al fine di consentire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi. Tale obbligo di comunicazione non è, invece, previsto né in favore del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, né in favore degli altri dipendenti.

Tirocini extra-curricolari: disposizioni Regione Campania

scritto da Francesco Cotini | Maggio 19, 2020

La Regione Campania con nota PG/2020/0233289 del 18/05/2020 informa che con l'entrata in vigore del DL n.33 del 16 maggio 2020, nonché dell'ordinanza del Presidente della Giunta

Regionale 17 maggio 2020 n.48, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera h), a partire dal **18 maggio 2020**

“L'attività di tirocinio extracurriculare e di laboratori tecnico-pratici è svolta preferibilmente a distanza; ove incompatibile, con detta modalità, essa è svolta in presenza, purché nell'ambito dei servizi e delle attività commerciali e produttive consentiti sul territorio regionale e nel rispetto delle medesime prescrizioni di sicurezza applicate ai lavoratori dipendenti dell'ente o impresa interessata”.

La Regione specifica che ai tirocinanti si applicano gli stessi Protocolli di sicurezza definiti, a livello nazionale, tra le parti sociali e condivisi normativamente dal Governo con il DPCM 26 aprile, integrati, in base ai livelli di rischio, dai documenti tecnici dell'INAIL, previsti per il settore, l'attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l'esperienza formativa in tirocinio e dal documento rubricato “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, come ratificato nella seduta del 16 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni.

Infine, viene chiarito che ferme le prescrizioni generali, nazionali e regionali, che disciplinano lo svolgimento dei tirocini extracurricolari, per le imprese ospitanti che hanno propri dipendenti in cassa integrazione ed hanno sospeso parzialmente la propria attività, è prevista la possibilità di riattivare i tirocinanti sospesi solo qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 25-bis del Regolamento Regionale n. 9/2010, così come modificato dall'art. 3, comma 2 del Regolamento Regionale n. 4/2018.

Emergenza COVID-19/Versamenti e Adempimenti tributari: sospensione e proroga

scritto da Annamaria Laurenzano | Maggio 19, 2020

Al fine di facilitare le imprese ad orientarsi tra le diverse disposizioni adottate e in corso di adozione in materia di sospensione e proroga di versamenti e adempimenti tributari,

nell'attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL Rilancio, pubblichiamo delle utili tabelle sinottiche.

Allegato

[Tabelle di riepilogo sospensioni ed esenzioni – 18 maggio 2020](#)

Emergenza COVID-19/Nuova Fase 2: DL 16 maggio 2020 n. 33 e DPCM 17 maggio 2020. Disposizioni svolgimento attività produttive e spostamenti regionali, infraregionali, da e per

l'estero.

scritto da Marcella Villano | Maggio 19, 2020

Negli ultimi giorni il Governo è intervenuto con ulteriori misure sulla gestione dell'emergenza epidemiologica. In particolare, sono stati adottati il **decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33** (le cui disposizioni resteranno in vigore fino al **31 luglio**) e il **DPCM 17 maggio 2020** (le cui disposizioni resteranno in vigore fino al **14 giugno**).

Tali atti – allegati – dettano disposizioni che incidono anche sulle **attività economiche e produttive**. In particolare, queste ultime **devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di “protocolli” o “linee guida” relativi al settore di riferimento, adottati dalle Regioni** o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida nazionali (art. 1, co. 14, DL 33/2020).

Al riguardo, l'art. 2 del DPCM 17 maggio dispone che, **sull'intero territorio nazionale, debbano continuare a essere rispettati i contenuti del protocollo relativo agli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, del protocollo relativo ai cantieri, sottoscritto sempre il 24 aprile, nonché del protocollo relativo al settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo**. A partire da oggi, dunque, se da un lato tali atti mantengono intatta la loro efficacia, **dall'altro essi potranno essere affiancati da protocolli adottati dalle Regioni** o dalla Conferenza delle regioni, sia pure nel rispetto dei principi contenuti nei primi.

Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza (art. 1, co. 15, DL 33/2020).

A partire da oggi 18 maggio, eventuali misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con DPCM (secondo la disciplina già prevista dal DL 19/2020), oppure dalle singole Regioni. Infatti, queste ultime sono tenute a monitorare con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, l'adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati dalle Regioni al Ministero della salute, all'ISS e al comitato tecnico-scientifico. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, nelle more dell'adozione dei DPCM, la Regione può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle vigenti (art. 1, co. 16, DL 33/2020).

Con riferimento al tema degli spostamenti, valgono le seguenti disposizioni:

Spostamenti regionali

Dal 18 maggio 2020, gli spostamenti all'interno della Regione sono liberi. Infatti, a decorrere da tale data, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale e non è più necessario giustificare i motivi dello spostamento.

Eventuali limiti agli spostamenti all'interno della Regione possono essere introdotti ovvero reiterati con DPCM, o provvedimenti regionali, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da un particolare

aggravamento della situazione epidemiologica.

Spostamenti infraregionali

Fino al 2 giugno 2020, lo spostamento tra Regioni è consentito solo, tra l'altro **per comprovate esigenze lavorative** (art. 1, co. 2, DL n. 33/2020). Pertanto, ai fini della circolazione è richiesto di giustificare, mediante l'apposito modulo di autodichiarazione, i motivi dello spostamento.

A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra Regioni saranno liberi e non sarà più necessario giustificare i motivi dello spostamento.

Eventuali limiti agli spostamenti tra più Regioni potranno essere introdotti con DPCM, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico presente in tali aree (art. 1, co. 3, DL n. 33/2020).

Spostamenti da e per l'estero

Fino al 2 giugno 2020, lo spostamento all'estero è consentito solo, tra l'altro, **per comprovate esigenze lavorative** (art. 1, co. 4, DL n. 33/2020).

I lavoratori che rientrano in Italia sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni e a tal fine, in base al mezzo di trasporto pubblico o privato utilizzato, comunicheranno il proprio ingresso in Italia al vettore ovvero al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà la c.d. quarantena (art. 4, DPCM 17 maggio 2020).

Sono tuttavia **esonerati** dall'obbligo di **sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario i seguenti lavoratori:**

1. l'equipaggio dei mezzi di trasporto (art. 4, co. 9, lett. a), DPCM 17 maggio 2020);
2. il personale viaggiante (art. 4, co. 9, lett. b), DPCM 17 maggio 2020). Come noto, per personale viaggiante si intende il personale che, in base alle disposizioni contrattuali, svolge mansioni che comportano la prestazione di servizi a bordo dei mezzi di trasporto (es. autista, conducente di linea, capotreno, macchinista, controllore);
3. i cittadini e i residenti nell'UE, negli Stati dell'accordo di Schengen e in altre località individuate (Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e nel Regno Unito e Irlanda del nord), che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro (art. 4, co. 9, lett. c), DPCM 17 maggio 2020);
4. personale sanitario (art. 4, co. 9, lett. d), DPCM 17 maggio 2020);
5. lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora (art. 4, co. 9, lett. e), DPCM 17 maggio 2020). Come noto, per lavoratore transfrontaliero si intende il lavoratore che esercita un'attività lavorativa nel territorio di uno Stato membro e risiede nel territorio di un altro Stato membro dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta la settimana;
6. il personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore (art. 4, co. 9, lett. f), DPCM 17 maggio 2020). Tale disposizione recepisce in parte la richiesta di Confindustria di superare l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per il lavoratore che rientri da una trasferta all'estero.

Tuttavia, tale beneficio è limitato alle trasferte di durata non superiore alle 72 ore, prorogabili di ulteriori 48 ore; per le trasferte di durata superiore, permane ancora, come anticipato, l'obbligo della c.d. quarantena per il lavoratore che rientra in Italia;

7. i soggetti che, per comprovate esigenze lavorative, fanno ingresso in Italia per un periodo non superiore a 72 ore (prorogabili di ulteriori 48 ore) i quali sono esonerati dall'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (art. 5, DPCM 17 maggio 2020). E' ragionevole ritenere che tale previsione si applichi ai soggetti diversi da quelli di cui al precedente n. 3, per i quali, infatti, l'esonero dalla c.d. quarantena è previsto a prescindere dalla durata della trasferta in Italia.

A decorrere dal 3 giugno 2020:

1. **saranno liberi gli spostamenti da e per:** *i)* gli Stati membri dell'UE; *ii)* gli Stati dell'accordo di Schengen; *iii)* il Regno Unito e l'Irlanda del nord; *iv)* Andorra e Principato di Monaco; *v)* la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano (art. 6, co. 1, DPCM 17 maggio 2020). In questi casi, non sarà più necessario giustificare i motivi dello spostamento e il lavoratore in ingresso ovvero di ritorno in Italia non sarà soggetto all'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (art. 6, co. 3, DPCM 17 maggio 2020);
2. **inoltre, fino al 15 giugno 2020, gli spostamenti da e per gli Stati e i territori diversi da quelli sopra indicati saranno consentiti solo, tra l'altro, per comprovate esigenze lavorative** (art. 6, co. 2, DPCM 17 maggio 2020).

—

Sul **piano delle sanzioni**, oltre a quelle previste da

specifiche disposizioni (v. riguardo ai protocolli), si applica l'art. 2, co. 1, DL 33/2020. Pertanto, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni del DL 33/2020, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione dello stesso (ivi incluso il DPCM 17 maggio 2020), sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a 3.000 euro. **Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa della chiusura dell'esercizio o dell'attività, da 5 a 30 giorni.**

Allegati

[Allegati DPCM 17.05 \(002\).2020](#)

[DPCM 17.05.2020 firmato](#)

[DL16maggio2020](#)